

**OGGETTO: DICHIARAZIONE REACH E SVHC – AGGIORNAMENTO LISTA SOSTANZE SVHC DEL
08/07/2021 – REGOLAMENTO (CE) N° 1907/2006 REACH**

Egregi Signori,

con la presente si segnala che in data 8 luglio 2021 è stato emesso un aggiornamento della lista delle sostanze estremamente preoccupanti (SVHC) secondo il regolamento REACH. Tale aggiornamento ha previsto l'inserimento di n. 8 nuove sostanze, di seguito elencate:

- 2-(4-terz-butilbenzil)propionaldeide e suoi singoli stereoisomeri;
- acido ortoborico, sale sodico;
- 2,2-bis(bromometil)propan-1,3-diolo (BMP), 2,2-dimetilpropan-1-olo, tribromoderivato/3-bromo-2,2-bis(bromometil)-1-propanolo (TBNPA), 2,3-dibromo-1-propanolo (2,3-DBPA);
- glutarale;
- paraffine clorate a catena media (MCCP) [Sostanze UVCB costituite da cloroalcani lineari superiori o uguali all'80% con lunghezze di catena di carbonio nell'intervallo da C14 a C17];
- fenolo, prodotti di alchilazione con catene alchiliche ramificate ricche di C12 da oligomerizzazione, che ricoprono eventuali singoli isomeri e/o loro combinazioni (PDDP);
- 1,4-diossano;
- 4,4'-(1-metilpropiliden)bisfenolo.

Il numero delle sostanze contenute all'interno della "Candidate List" è 219.

Uno dei requisiti fondamentali del Regolamento REACH è che i fabbricanti e gli importatori di sostanze nell'UE sono obbligati ad informare i clienti in merito alla presenza di sostanze considerate estremamente preoccupanti (SVHC), se presenti in miscele e articoli oltre la soglia dello 0,1% in peso.

Inoltre, si segnala che, a partire dalla data del 5 gennaio 2021, i fornitori di articoli contenenti sostanze estremamente preoccupanti, in quantità superiori alla soglia dello 0,1% in peso, sono obbligati a notificare tali articoli alla banca dati SCIP dell'ECHA.

Per quanto riguarda i nostri prodotti, si evidenzia che gli stessi si inseriscono tutti nella definizione di articolo presente nel Regolamento (CE) N. 1907/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006. In particolare, ai sensi dell'art. 7 "Registrazione e notifica delle sostanze contenute in articoli", comma 1 lettera b), tali articoli non risultano soggetti a registrazione in quanto eventuali sostanze in essi contenute non sono destinate ad essere rilasciate in condizioni d'uso normali o ragionevolmente prevedibili.

Si dichiara inoltre che, ai sensi del Regolamento (CE) N. 1907/2006, i suddetti articoli, in base alle loro caratteristiche, non rientrano negli obblighi previsti dall'art. 33 "Obbligo di comunicare informazioni sulle sostanze presenti negli articoli" in quanto la percentuale in peso delle sostanze inserite nella Candidate List, qualora presenti, è comunque inferiore allo 0,1% del peso totale dell'articolo.

Signa (FI), 26/07/2021

Cordiali saluti

Direttore di Stabilimento



Sig. Massimo Soderi

Sede legale e amministrativa:

via Bresciani, 16 • 46040 Gazoldo degli Ippoliti, Mn - Italy
Capitale sociale Euro 100.000,00 i.v.
Reg. Imp. di MN n°01864180201 R.E.A. MN n° 204376
Partita IVA e Codice fiscale 01864180201

ELET.CA S.r.l. - con socio unico

Sede produttiva:

via Pistoiese, 155/A • 50058 Signa, Firenze - Italy
tel. +39 . 055 895 19 44 • fax +39 . 055 895 44 29
info@eletca.it • eletcasrl@pec.marcegaglia.com • www.eletca.it • www.marcegaglia.com



IT - 1177